

**LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 28-03-2006
REGIONE ABRUZZO**

**Disposizioni per la diffusione del commercio equo e solidale
in
Abruzzo.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 23
del 14 aprile 2006

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#)

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

*Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Abruzzo, nel quadro delle politiche di sostegno della cooperazione internazionale, delle iniziative di sostegno e promozione di una cultura della pace e della solidarietà e dialogo tra i popoli, culture e religioni, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella promozione in Abruzzo dell'incontro fra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei Paesi in via di sviluppo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel pieno rispetto delle fonti legislative comunitarie, statali e regionali

concernenti la tutela della concorrenza, sostiene e agevola l'attività del commercio equo e solidale, individuando con tale definizione le imprese e i soggetti senza fini di lucro, che conformano la propria attività ai contenuti della "Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale", approvata dall'Associazione "Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale" (denominata d'ora in poi AGICES) nel settembre 1999.



[Profilo di visualizzazione](#)